SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 24 gennaio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A0299-95A0300

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1990, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Considerato che il sig. Gioacchino Francescutto era già stato sottoposto alle misure di custodia cautelare — emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone rispettivamente il 14 ed il 19 settembre 1994 — e pertanto sospeso dalla carica di consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia, con provvedimento del 7 ottobre 1994;

Considerato altresì che la suddetta misura restrittiva, successivamente, veniva revocata dalla competente autorità giudiziaria con conseguente revoca del suindicato provvedimento di sospensione;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia n. 13/1-1251/94 Gab. del 17 dicembre 1994 con la quale è stata trasmessa copia della sentenza n. 172/1994, emessa dal tribunale di Pordenone, che condanna in primo grado Gioacchino Francescutto alla pena di anni uno di reclusione;

Considerato che al suindicato atto giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Gioacchino Francescutto è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dalla data del 2 dicembre 1994.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sardegna n. 5047 del 7 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0356

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1994.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 4 novembre 1993 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, con cui il predetto importo è stato fissato in L. 143.020;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1993 è risultato pari al 4,2%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 143.020;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 149.030.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

95A0342

DECRETO 14 gennaio 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1993, per l'estinzione dei crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con cui si prevede:

che le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta;

che per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1993; emissione di CCT per nominali lire 2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 2.857.427.127.000;

decreto ministeriale n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1993; emissione di CCT per nominali L. 709.885.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 709.455.684.000;

decreto ministeriale n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 281.845.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 281.750.687.000;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1994, con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 111 contribuenti creditori d'imposta, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 88.103.753.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo debitamente arrotondato, di complessive L. 88.158.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo relativo ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 88.103.753.000), nonché l'importo di L. 54.247.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una quarta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 88.158.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1993;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e le modalità di emissione di cui al decreto del 3 maggio 1993, citato nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1995, valutati in L. 22.039.500.500 faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso. Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al cap. 9537 per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE
(Gli importi sono espressi in migliaia)

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1005	Banca Nazionale del Lavoro . . .	Lucchese olii e vini S.p.a. S.A.L.O.V. - cod. fisc.: 00138700463	832.044	833.000	956
			Consorzio carni Modena - Soc. coop. a r.l. - cod. fisc: 00698610367	48.860	49.000	140
			FBM - Hudson italiana S.p.a. - cod. fisc.: 00889680153	4.159.809	4.160.000	191
			Soricc S.p.a. - cod. fisc.: 06579160588	182.461	183.000	539
			Immobiliare Conca S.r.l. - cod. fisc.: 80168230581*	1.482.593	1.483.000	407
			Totale importi per l'Azienda di credito	6.705.767	6.708.000	2.233
2	1010	Banco di Napoli	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - cod. fisc.: 00332900638	2.627.918	2.628.000	82
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.627.918	2.628.000	82
3	1015	Banco di Sardegna	Consorzio bancario S.I.R. S.p.a. in liquidazione - cod. fisc.: 03686130588	448.114	449.000	886
			Totale importi per l'Azienda di credito	448.114	449.000	886
4	1025	Istituto Bancario S. Paolo di Torino (**)	Finsa S.r.l. - cod. fisc.: 00501570014	330.671	331.000	329
			SIMIT - Società macchine industriali Torino S p.a. - cod. fisc.: 00527680011	793.669	794.000	331
			Vigilanza Mondialpol S.r.l. - cod. fisc.: 00943430017	361.652	362.000	348
			Autoclima int. S.p.a. - cod. fisc.: 02436610014	190.602	191.000	398
			Savio S.p.a. - cod. fisc.: 03778300016	300.872	301.000	128
			Kalofin S.p.a. - cod. fisc.: 07200540156	360.977	361.000	23
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.338.443	2.340.000	1.557
5	1030	Monte dei Paschi di Siena	Banco valdostano A. Berard e C. S p.a. - cod. fisc.: 00035000074	211.765	212.000	235
			Assitalia le assicurazioni d'Italia - cod. fisc: 00701890584	2.587.459	2.588.000	541
			Mediocredito Toscano - cod. fisc.: 00816350482	5.682.126	5.683.000	874
			Totale importi per l'Azienda di credito	8.481.350	8.483.000	1.650

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
6	2002	Banca Commerciale Italiana S p.a.	Banca Sicula S.p a. - cod. fisc.. 00058900812	468.884	469.000	116
			Saba Italia S r.l. - cod. fisc : 00123690216	229.793	230.000	207
			Mario Maraldi S.p a. in amministrazione straordinaria - cod. fisc.: 00282460377	2.371 616	2.372.000	384
			Sangemini finanziaria S.p a - cod fisc.: 00408620581	1 060 507	1.061.000	493
			BPA S r l - cod. fisc . 00572820983	10.835	11.000	165
			Finanziaria Il belvedere S.p a. - cod. fisc : 00632660130	911 765	912.000	235
			Bi-Invest finanziaria di investimenti S p.a - cod. fisc.: 00726010150	678 751	679.000	249
			Finarno S.p.a. - cod. fisc : 01018620169	1.125.791	1.126.000	209
			Aermacchi S.p.a. - cod fisc.: 01207150127	20.128	21.000	872
			Finanziaria Venezia S.p.a. - cod. fisc : 04842640155	285 378	286.000	622
			Ferrarelle S.p a. - cod. fisc.: 04864160587	336.582	337.000	418
			Aermacchi S.p.a. - cod. fisc : 05898080154	40.084	41.000	916
			Schlumberger industries S.r.l - cod. fisc : 09502100150	221 001	222.000	999
			Totale importi per l'Azienda di credito	7.761.115	7.767.000	5.885
7	2008	Credito Italiano Banca d'Interesse Nazionale S.p.a.	Ticosa S p a. - cod. fisc : 00191190131	1 224 860	1 225.000	140
			Mario Valle S p a. - cod. fisc.. 00264550104	1.043	2.000	957
			Ici Italia S.p.a - cod. fisc.: 00735390155	2.655.342	2 656.000	658
			Impresit Girola Lodigiani Impregilo S.p.a. - cod. fisc.: 00887410157	1.485.583	1.486.000	417
			Texaco Netherlands International Inc. - cod. fisc : 01503871004	742 146	743.000	854
			Premafin S.p.a. - cod. fisc.: 03287820157	539.505	540.000	495
			Fineur S.p.a. - cod. fisc.. 06346550582	2.175.402	2.176.000	598
			Premafin finanziaria S.p.a. cod. fisc.: 07416030588	1.176.546	1.177.000	454
			Gefim S p.a. - cod. fisc.: 80031290150	190.262	191.000	738
			Totale importi per l'Azienda di credito	10.190.689	10.196.000	5.311
8	3001	Nuovo Banco Ambrosiano S p.a.	Interhotel S.p.a. - cod. fisc.: 04021440153	466.093	467.000	907
			Ol - Fin S.r.l. - cod. fisc.: 09020940152	97.704	98.000	296
			Elf Atochem Italia S.r.l. - cod. fisc.: 10006630155	3.543.513	3.544.000	487
			Totale importi per l'Azienda di credito	4.107.310	4.109.000	1.690
9	3002	Banca di Roma S p a.	Esperanto 80 S.p.a - cod. fisc.: 00271210908	307.593	308.000	407
			Totale importi per l'Azienda di credito	307.593	308.000	407

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
10	3042	Carimonte Banca S.p.a.	Cerim - Industria manufatti ornamentali lav. arg. ceramiche - cod. fisc.: 00184060366	27.419	28.000	581
			Cooperativa costruzioni Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00291390375	44.068	45.000	932
			Finmat S.p.a. - cod. fisc.: 02249280377	296.137	297.000	863
			Totale importi per l'Azienda di credito	367.624	370.000	2.376
11	3235	Banca di sconto e conti correnti	Banca di sconto e conti correnti - cod. fisc.: 00136290616	849.986	850.000	14
			Totale importi per l'Azienda di credito	849.986	850.000	14
12	3296	Banca Fideuram S.p.a.	Sige S.p.a. - cod. fisc.: 00444760581	894.762	895.000	238
			Totale importi per l'Azienda di credito	894.762	895.000	238
13	3312	Banca Mercantile S.p.a	Società Trenno S.p.a. - cod. fisc.: 00754850154	77.533	78.000	467
			Card finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 04395670153	619.541	620.000	459
			Società milanese corse cavalli S.p.a. - cod. fisc.: 05868680157	754.456	755.000	544
			Geas assicurazioni S.p.a. - cod. fisc.: 06277170152	310.352	311.000	648
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.761.882	1.764.000	2.118
14	3328	Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.	C.S. - cod. fisc.: 01174660371	187.578	188.000	422
			Totale importi per l'Azienda di credito	187.578	188.000	422
15	3348	Banca Popolare di Lecco (*)	Co.Fin. S.p.a. - cod. fisc.: 00203260138	286.803	287.000	197
			Totale importi per l'Azienda di credito	286.803	287.000	197
16	3360	Banca Provinciale Lombarda (**)	Generale finanziaria mobiliare holding S.p.a. - cod. fisc.: 06709640152	217.191	218.000	809
			Totale importi per l'Azienda di credito	217.191	218.000	809
17	3400	Banca Toscana S.p.a.	Thesis finanziaria S.r.l. - cod. fisc.: 05968490580	234.275	235.000	725
			Totale importi per l'Azienda di credito	234.275	235.000	725
18	3440	Banco di Desio e della Brianza	Mosella S.r.l. - cod. fisc.: 09194830155	430.382	431.000	618
			Scrinna S.r.l. - cod. fisc.: 09194840154	795.321	796.000	679
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.225.703	1.227.000	1.297

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare —	Importo certificati —	Arrotondamento
19	3480	Banco S. Gemignano e S. Prospero S.p.a.	Caseificio Dismano - Soc. coop. a r.l. - cod. fisc : 00182290361	37.174	38 000	826
			Cooperativa casearia Salto Santa Maria - Soc coop. a r.l. - cod. fisc.: 00182300368	6.365	7.000	635
			Zambelli Renzo refrattari isolanti S.r.l. - cod. fisc · 00930110358	2.935	3.000	65
			Totale importi per l'Azienda di credito	46.474	48.000	1.526
20	3493	Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen S.p a.	Raiffeisenkasse Niederdorf Gen. M.b h. - cod. fisc.: 00138880216	186.704	187.000	296
			Raiffeisenkasse Hochpustertal Gen M Unb H - cod. fisc.: 00143210219	536.483	537.000	517
			Raiffeinsenkasse Welsberg Gsies Taisten Gen. M Unb. H. - cod. fisc.: 00171380215	369.609	370.000	391
			Raiffeisenkasse Toblach Gen. M.U.H. - cod. fisc.: 00174900217	637.054	638.000	946
			Raiffeisenkasse Bruneck Gen. M.B.H - cod. fisc.: 00198190217	442.102	443.000	898
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.171.952	2 175.000	3.048
21	3516	Credito Commerciale S.p a	C.I.R. - Compagnie industriali riunite S.p.a. - cod. fisc.: 00519120018	13.137.500	13 138.000	500
			Zurigo assic. - Rappres. generale per l'Italia - cod. fisc.: 01627980152	1.006.561	1.007.000	439
			Totale importi per l'Azienda di credito	14.144.061	14.145.000	939
22	3589	Rasbank S.p.a. - Milano	Dival Sim S.p.a. - cod. fisc.: 00865520159	299.175	300.000	825
			Totale importi per l'Azienda di credito	299.175	300.000	825
23	3599	Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a.	Cassa rurale di Povo - Soc. coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00107830226	552.455	553.000	545
			Totale importi per l'Azienda di credito	552.455	553.000	545
24	5012	Banca Agricola Cooperativa di Cerea	Az. agricola La Pellegrina S.p.a. - cod. fisc.: 00642520233	185.571	186.000	429
			Veronesi Verona S.p.a. - cod. fisc.: 00789130234	372.990	373.000	10
			Totale importi per l'Azienda di credito	558.561	559.000	439
25	5048	Banca Popolare Commercio e Industria - Soc. coop. a r.l.	Trace S.r.l. - cod. fisc.: 02532530157	151.169	152.000	831
			Totale importi per l'Azienda di credito	151.169	152.000	831

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
26	5164	Banca Popolare di Lodi - Soc. coop. a r.l.	Edificatrice vacanze S.p.a. già Gave S.p.a. - cod. fisc.: 04955610151	272.025	273.000	975
			Totale importi per l'Azienda di credito	272.025	273.000	975
27	5188	Banca Popolare di Verona	Boschetti Gabriele codice fiscale: BSCGRL41C26A459L	21.739	22.000	261
			Totale importi per l'Azienda di credito	21.739	22.000	261
28	5216	Banca Piccolo Credito Valtellinese	Egafin - Esercizi Gaggio finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 03746750151	365.001	366.000	999
			Totale importi per l'Azienda di credito	365.001	366.000	999
29	5332	Banca Mediterranea	Banca popolare di Pescopagano e Brindisi - cod. fisc.: 01033260769	1.142.861	1.143.000	139
			Banca Maldari S.p.a. - cod. fisc.: 01161810724	1.207.822	1.208.000	178
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.350.683	2.351.000	317
30	5336	Banca Friulatria	Costruzioni Cimolai Armando S.p.a. - cod. fisc.: 00248690935	259.186	260.000	814
			Totale importi per l'Azienda di credito	259.186	260.000	814
31	5387	Banca Popolare dell'Emilia	Fin. Mirage S.r.l. - cod. fisc.: 00175990365	13.924	14.000	76
			Totale importi per l'Azienda di credito	13.924	14.000	76
32	5424	Banca Popolare di Bari	Cassa rurale ed artigiana di Avigliano - Soc. coop. a resp. - cod. fisc.: 00105830764	222.654	223.000	346
			Totale importi per l'Azienda di credito	222.654	223.000	346
33	5584	Banca Popolare di Milano - Soc. coop. a r.l.	San Marco leasing S.p.a. - cod. fisc.: 00668780307	51.616	52.000	384
			Caleppio S.p.a. in liquidazione e concordato preventivo - cod. fisc.: 00687110155	531.287	532.000	713
			Totale importi per l'Azienda di credito	582.903	584.000	1.097
34	5608	Banca Popolare di Novara	Simac S.a.s. di Ingold dott. Luciano & C. - cod. fisc.: 00187130182	120.319	121.000	681
			Ge.M.I. - Gestioni mobiliari ed immobiliari S.p.a. - cod. fisc.: 02065240018	199.505	200.000	495
			Totale importi per l'Azienda di credito	319.824	321.000	1.176

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
35	5636	Banca Popolare di Polistena - Soc. coop. a resp. limitata	Banca popolare di Polistena - Soc. coop. a resp. limitata - cod. fisc.: 00120820808	558.480	559.000	520
			Totale importi per l'Azienda di credito	558.480	559.000	520
36	5696	Banca Popolare di Sondrio	So.Ge.Par. S.p.a. - cod. fisc.: 00264570607	159.197	160.000	803
			Totale importi per l'Azienda di credito	159.197	160.000	803
37	6015	Cassa di Risparmio di Livorno S.p.a.	Cassa di risparmio di Livorno S.p.a. - cod. fisc.: 01055040495	3.272.657	3.273.000	343
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.272.657	3.273.000	343
38	6070	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Cariplo	Officine Roncaglia S.p.a. - cod. fisc.: 00923450365	169.710	170.000	290
			Plas Mec S.r.l. - cod. fisc.: 01512310127	9.252	10.000	748
			Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs ag. rap. gen. - cod. fisc.: 03295070159	608.054	609.000	946
			CGM international S.p.a. - cod. fisc.: 06656070155	284.035	285.000	965
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.071.051	1.074.000	2.949
39	6160	Cassa di Risparmio di Firenze	Amcrest corporation - cod. fisc.: 07181380150	50.892	51.000	108
			Totale importi per l'Azienda di credito	50.892	51.000	108
40	6230	Cassa di Risparmio di Parma . .	Coop. Eridana s.c. a r.l. - cod. fisc.: 00103760336	100.921	101.000	79
			Totale importi per l'Azienda di credito	100.921	101.000	79
41	6320	Cassa di Risparmio di Torino . .	Olivetti controllo numerico S.p.a. - cod. fisc.: 00488500018	157.721	158.000	279
			Totale importi per l'Azienda di credito	157.721	158.000	279
42	6355	Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	Italtuss Bett S.r.l. - cod. fisc.: 01266890233	134.687	135.000	313
			Totale importi per l'Azienda di credito	134.687	135.000	313
43	6380	Cassa di Risparmio di Terni	Cassa di risparmio di Terni e Narni - cod. fisc.: 00055810550	776.889	777.000	111
			Totale importi per l'Azienda di credito	776.889	777.000	111

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
44	8000	Ist. Cred. Casse Rurali ed Artigiane	Cassa rurale ed artigiana - Soc. coop. r.l. - cod. fisc.: 00067810622	1.501.731	1.502.000	269
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fisc.: 00087180808	787.281	788.000	719
			Cassa rurale ed artigiana di Villafora S.c.r.l. - cod. fisc.: 00089170294	350.250	351.000	750
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fisc.: 00095500617	756.031	757.000	969
			Cassa rurale e artigiana di Sambuca di Sicilia S.r.ill. - cod. fisc.: 00099220840	281.585	282.000	415
			CRA di Bagnolo Cremasco - Soc. coop. a r. - cod. fisc.: 00102700192	2.070.977	2.071.000	23
			Cassa rurale ed artigiana di Castagneto C.cci - Coop. s.r. - cod. fisc.: 00149160491	185.354	186.000	646
			Cassa rurale ed artigiana di Mantignana - Soc. coop. a r. - cod. fisc.: 00189260540	711.723	712.000	277
			Cassa rurale ed artigiana di Gambulaga - Soc. coop. a resp. - cod. fisc.: 00193520384	208.909	209.000	91
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fisc.: 00251470167	1.681.389	1.682.000	611
			Cassa rurale artigiana di Pradalunga - Soc. coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00280350166	480.059	481.000	941
			Cassa rurale ed artigiana di Carmignano - cod. fisc.: 00645350489	490.886	491.000	114
			Cassa rur. ed art. Alto Tirreno della Calabria Verbicaro - cod. fisc.: 00945950780	400.957	401.000	43
			Cassa rurale e artigiana S.c.r.l. - cod. fisc.: 01100040656	176.875	177.000	125
			Cassa rurale ed artigiana di Boffalora d'Adda e Monte C. - cod. fisc.: 05905920152	411.362	412.000	638
			Totale importi per l'Azienda di credito	10.495.369	10.502.000	6.631

Totale importo rimborsato: 88.103.753.000
Totale importo certificati: 88.158.000.000
Totale arrotondamento: 54.247.000
Numero contribuenti: 111

Note:

(*) La Banca Popolare di Lecco è stata assorbita dalla Deutshe Bank S.p.a.
(**) La Banca Provinciale Lombarda è stata assorbita dall'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.

95A0343

DECRETO 19 gennaio 1995

Emissione di certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 24 gennaio 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 6 463 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del tesoro denominati in ECU (certificati del tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,50% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 24 gennaio 1995 e scadenza il 24 gennaio 2000.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

L'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	Marco tedesco
1,332	Franco francese
0,08784	Lira sterlina
151,8	Lire italiane
0,2198	Fiorino olandese
3,301	Franchi belgi
6,885	Pesetas spagnole
0,130	Franco lussemburghese
0,1976	Corona danese
0,008552	Sterlina irlandese
1,440	Dracma greca
1,393	Escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia é autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che il lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 20 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 24 gennaio 1995, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 20 gennaio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 24 gennaio 1995, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 20 gennaio 1995, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 24 gennaio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 24 gennaio di ciascun anno a partire dal 1996 e sino al 2000. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevate dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 24 gennaio di ciascun anno dal 1996 al 2000, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dell'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0387

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 19 giugno 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate dal 19 giugno 1994 al 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Arco, Bleggio Superiore, Bosentino, Calavino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Castelfondo, Castelnuovo, Cavedine, Cimone, Dambel, Dro, Fiavè, Fondo, Giovo, Lasino, Lavis, Levico Terme, Lomaso, Mori, Nave San Rocco, Padergnone, Revò, Romallo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Scurelle, Spera, Strigno, Terlago, Trento, Vezzano, Vigolo Vattaro, Volano, Zambana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0314

DECRETO 28 dicembre 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 giugno 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 5 giugno 1994 al 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Bolzano, Bressanone, Caldaro sulla Strada del Vino, Cermes, Cornedo all'Isarco, Egna, Lagundo, Lana, Lasa, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Ora, Postal, Renon, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesimo, Varna, Velturno, Villandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0315

DECRETO 28 dicembre 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 24 agosto 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Venezia;

tromba d'aria dall'8 settembre 1994 al 14 settembre 1994 nella provincia di Treviso;

tromba d'aria 14 settembre 1994 nella provincia di Padova;

tromba d'aria 14 settembre 1994 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: tromba d'aria del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Campodoro, Camposampiero, Gazzo Padovano, Loreggia, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte;

Treviso: tromba d'aria dell'8 settembre 1994, del 13 settembre 1994, del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Mareno di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto;

Venezia: grandinate del 24 agosto 1994, del 31 agosto 1994, del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, nel territorio dei comuni di Caorle, Jesolo, San Michele al Tagliamento;

Vicenza: tromba d'aria del 14 settembre 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo, Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0316

DECRETO 28 dicembre 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 30 agosto 1994 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Vercelli: tromba d'aria del 30 agosto 1994, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Casanova Elvo, Donato, Salussola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0317

DECRETO 28 dicembre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 26 luglio 1994 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01051 del 26 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al n. 184 dell'8 agosto 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle gelate dal 6 aprile 1994 al 16 aprile 1994 nel territorio della provincia di Asti ed è stata prevista l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, della legge n. 185/1992;

Vista la richiesta della regione Piemonte di estendere nei predetti territori l'applicazione delle provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *f)*, della citata legge numero 185/1992;

Ritenuto di accogliere la richiesta della regione Piemonte;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01051 del 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, nei territori dei comuni della provincia di Asti, danneggiati dalle gelate dal 6 aprile 1994 al 16 aprile 1994, possono essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma 2, lettera *f)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BERTONE

95A0318

DECRETO 28 dicembre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 26 gennaio 1994 recante dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Sondrio e Como.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 in provincia di Sondrio e dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 in provincia di Como;

Vista le delibera di giunta n. 57234 del 20 settembre 1994 con la quale la regione Lombardia integra l'elenco dei comuni delle province di Sondrio e di Como colpite dalle predette piogge persistenti e stabilisce gli interventi attivabili negli stessi territori;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa della regione Lombardia;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01025 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge persistenti di seguito indicate, è estesa ai seguenti territori:

Provincia di Sondrio: piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 31 ottobre 1993 nel comune di Piateda, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, della legge n. 185/1992;

Provincia di Como: piogge persistenti dal 23 settembre 1993 all'11 ottobre 1993 nel comune di Cavargna, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *b)*, della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0319

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 novembre 1994.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO, E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 14.700 a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1993, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1992, del 4,8 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 15.400.

Roma, 16 novembre 1994

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

95A0346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 234 del 3 febbraio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 10 aprile 1990, del 17 gennaio 1991, e del 26 giugno 1992, della facoltà di lettere e filosofia, alle deliberazioni del senato accademico del 31 maggio 1990, 29 gennaio 1991 e del 29 luglio 1992, e del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1990, 4 febbraio 1991 e del 31 luglio 1992;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 16 aprile 1993 e 1° febbraio 1994 n. 1357 e n. 1357/93-*bis* e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 febbraio 1993, al riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);

Vista la deliberazione della facoltà di lettere e filosofia del 25 giugno 1994 con la quale sono stati accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 30 e gli articoli da 44 a 49 relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 30. — La facoltà conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia;

la laurea in lingue e letterature straniere.

Capo III - Laurea in lingue e letterature straniere

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Ai sensi del quinto comma della tabella IX lo statuto della facoltà contempla e include le seguenti discipline, raggruppate per aree didattiche:

1) *Anglistica*

Lingua e letteratura inglese
Lingua inglese
Storia della lingua inglese
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Storia del teatro inglese
Letteratura teatrale inglese
Letteratura anglo-americana
Lingua e letteratura anglo-americana
Letteratura nord-americana

Letteratura anglo-canadese
Letteratura dei paesi di lingua inglese
Storia della critica letteraria anglofona
Storia della cultura inglese
Storia della cultura nord-americana

2) *Francesistica*
Lingua e letteratura francese
Lingua francese
Storia della lingua francese
Lingua e letteratura francese medievale
Letteratura francese moderna e contemporanea
Storia del teatro francese
Letteratura franco-canadese
Letterature francofone
Storia della civiltà francese

3) *Germanistica*
Lingua e letteratura tedesca
Lingua tedesca
Storia della lingua tedesca
Lingua e letteratura tedesca medievale
Letteratura tedesca moderna e contemporanea
Storia della letteratura austriaca
Lingue e letterature scandinave
Storia della cultura tedesca

4) *Ispanistica*
Lingua e letteratura spagnola
Lingua spagnola
Storia della lingua spagnola
Letteratura spagnola medievale
Letteratura spagnola contemporanea
Letteratura ispano-americana
Lingua e letteratura portoghese
Storia della cultura ispanica

5) *Slavistica*
Lingua e letteratura russa
Lingua russa
Storia della lingua russa
Letteratura russa moderna e contemporanea
Lingua e letteratura polacca
Lingua e letteratura ceca
Lingua e letteratura bulgara
Lingua e letteratura serbo-croata
Linguistica slava
Storia dell'Europa Orientale

6) *Ellenistica*
Lingua e letteratura neogreca
Lingua greca moderna
Greco medievale
Storia e grammatica storica della lingua neogreca
Letteratura bizantina
Civiltà bizantina

7) *Lingua e letteratura rumena*
Lingua e letteratura rumena
Lingua romena
Storia e letteratura rumena
Storia bizantina

8) *Scienze filologiche*
Filologia romanza
Filologia germanica
Filologia slava
Filologia romena
Filologia bizantina
Filologia greco-medievale
Filologia greca medievale e moderna
Filologia italiana
Filologia francese
Filologia ibero-romanza
Storia e critica del testo
Linguistica romanza
Letteratura e filologia siciliane

9) *Scienze del linguaggio*
Glottologia
Linguistica generale
Linguistica applicata
Linguistica quantitativa
Geografia linguistica
Psicolinguistica
Sociolinguistica
Filosofia del linguaggio
Fonetica e fonologia
Dialettologia
Dialettologia italiana
Dialettologia siciliana
Lessicologia e lessicografia
Semeiotica
Semeiotica del testo

10) *Scienze glottodidattiche*
Didattica
Didattica delle lingue moderne
Fonetica
Psicolinguistica
Sociolinguistica

11) *Scienze della letteratura*
Estetica
Teoria della letteratura
Istituzione di critica e metodologia letteraria
Letteratura comparata
Sociologia della letteratura
Storia della critica letteraria
Storia e critica del testo
Bibliotecomania e bibliografia

12) *Italianistica*
Letteratura italiana
Lingua e letteratura italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea
Letteratura umanistica
Storia della lingua italiana
Storia del teatro italiano
Letteratura teatrale italiana
Letteratura comparata
Lessicografia e semantica del linguaggio letterario italiano
Letteratura italiana comparata
Sintassi e stilistica della lingua italiana

13) *Scienze storiche*
Storia medievale
Storia bizantina
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia dell'Europa Occidentale
Storia dell'Europa Orientale
Storia inglese
Storia americana
Storia delle dottrine politiche
Storia dei partiti e dei movimenti politici
Metodologia della ricerca storica

14) *Scienze storico-culturali*
Antropologia culturale
Sociologia
Storia delle tradizioni popolari
Storia delle religioni
Storia del Cristianesimo
Storia del Cristianesimo antico
Storia della Chiesa
Storia della Chiesa antica
Storia della storiografia
Storia della scienza
Storia delle dottrine economiche

15) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo*
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia della critica d'arte
Storia dell'architettura
Storia della musica
Filologia della musica
Metodologia della critica della musica
Drammaturgia musicale
Teoria musicale
Etnomusicologia
Storia dello spettacolo
Storia del teatro italiano
Letteratura teatrale italiana
Storia del cinema

16) *Scienze geografiche*
Geografia
Geografia umana
Geografia regionale
Geografia urbana e regionale
Geografia della popolazione
Geografia politica ed economica
Cartografia
Geografia delle lingue
Geografia culturale
Geografia di un'area europea o extraeuropea

17) *Scienze filosofiche*
Storia della filosofia
Storia della filosofia medievale
Storia della filosofia moderna e contemporanea
Filosofia teoretica
Epistemologia
Filosofia morale
Ermeneutica filosofica
Estetica
Filosofia della politica
Filosofia della scienza

18) *Scienze dell'educazione*
Didattica
Pedagogia
Pedagogia sociale
Pedagogia speciale
Storia della pedagogia
Psicopedagogia
Psicologia
Psicologia dell'età evolutiva
Psicologia del linguaggio
Psicologia dinamica
Letteratura per l'infanzia
Teoria della personalità

19) *Scienze della comunicazione*

Filosofia del linguaggio

Teoria della comunicazione

Sociologia della comunicazione

Sociologia delle comunicazioni di massa

Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa

Informatica

Geografia della comunicazione

Tecniche del linguaggio audiovisivo

20) *Lingue e culture classiche*

Letteratura greca

Letteratura latina

Filologia greco-latina

Letteratura cristiana antica

Storia della letteratura latina medievale

Teatro e drammaturgia dell'antichità

Storia del pensiero politico antico

Storia della retorica classica

In sede di programmazione didattica la facoltà provvede ad indicare annualmente quali delle discipline, previste a statuto e incluse nelle aree didattiche, siano effettivamente attivate e disponibili presso la facoltà stessa, e per quali discipline è autorizzata la mutuazione da altre facoltà ai fini della loro utilizzazione nell'organizzazione dei *curricula* e degli indirizzi.

Gli insegnamenti storici e gegrafici debbono essere pertinenti all'area linguistica di prima specializzazione (lingua quadriennale).

Art. 45. — Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra letteratura italiana e lingua e letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale; italianistica; scienze della letteratura; scienze storico-culturali; scienze geografiche; lingue e culture classiche);

una a scelta libera (la scelta dello studente può avvenire tra tutte le discipline attivate o mutuabili).

Art. 46. — Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: *a)* filologico-letterario; *b)* linguistico-glottodidattico; *c)* storico-culturale.

a) L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura; italianistica; scienze glottodidattiche; lingue e culture classiche);

due a scelta libera.

b) L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale; area della lingua e letteratura triennale; scienze filosofiche; scienze della comunicazione);

due a scelta libera.

c) L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi fra le seguenti aree: scienze filosofiche; scienze geografiche; scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

una a scelta guidata (la scelta si attua fra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali; area della lingua e letteratura quadriennale; lingue e culture classiche; italianistica);

due a scelta libera.

Art. 47. — Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua. La prova scritta è propedeutica all'esame orale di lingua e letteratura straniera e ne costituisce parte integrante. È previsto un voto unico complessivo per le

prove scritte e orali di ciascun anno di corso. La tipologia delle prove scritte per le varie annualità (dettato, traduzione, composizione, tests, esercizi di comprehension, etc.) resta a discrezione del consiglio di corso di laurea, che si fa carico di tutelare le particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua.

Art. 48. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale, sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 49. — Gli studenti che nell'anno 1993-94 hanno seguito i corsi relativi al primo anno o successivi, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. Quelli che vorranno optare per il nuovo ordinamento, dovranno farne specifica domanda; la facoltà determinerà all'inizio dell'anno le modalità relative alla convalida dei corsi seguiti e degli esami sostenuti.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 settembre 1994

Il rettore: RIZZARELLI

95A0320

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 26 aprile 1993, senato accademico seduta del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 13 dicembre 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 marzo 1994;

Vista la ministeriale dell'8 agosto 1994 prot. 2031;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 348 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA DI STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE

Art. 349. — Nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo è istituito il seguente corso di diploma universitario di durata triennale:

statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Art. 350. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 351. — Sono titoli di ammissione, per i corsi di diploma universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 352. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma delle facoltà sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato articolato nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facoltà.

Art. 353. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività, come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti impartiti sia nei corsi di laurea che nel diploma di statistica.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma impartiti nalla facoltà.

Art. 354. — Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso e altri insegnamenti per un numero complessivo compreso tra tredici e quindici annualità, e un laboratorio statistico informatico.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e motodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun diploma universitario.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'allegato, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica,

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 7) e il colloquio finale.

Art. 355. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, almeno dieci siano compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nell'ambito di ciascun diploma con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può, inoltre, stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 356. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corso semestrale nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali e sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso le aziende, enti o altri organismi per *stage* della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere, in tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 357. — Per il conseguimento del diploma universitario, la struttura didattica competente può stabilire che lo studente debba superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 358. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale *stage*.

Art. 359. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al laboratorio statistico informatico di cui all'art. 6, anche i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento nell'area informatica.

Art. 360. — (11 + 3 annualità + lingua [art. 9] + laboratori).

1° Anno:

istituzioni di economia (area economia, C);

informatica generale (area informatica, F) art. 6;

matematica generale (area matematica, F) art. 6;

statistica (area statistica, F);

metodologia e determinazioni quantitative di aziende (area aziendale, C).

2° Anno:

calcolo delle probabilità (area probabilità, F) art. 6;

metodi statistici di previsione (area statistica, F);

statistica economica (area statistica economica, C);

una opzionale;

laboratorio statistico-informatico (propedeutico alle successive materie informatiche).

3° Anno:

economia e direzione delle imprese (area aziendale, C);

statistica aziendale (area statistica aziendale, C);

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (semestrale, area informatica, C);

statistica computazionale (semestrale, area informatica, C)

due opzionali;

laboratorio informatico applicato a basi di dati socio-economici.

Elenco di materie opzionali:

controllo statistico (semestrale, area statistica aziendale);

sistemi informativi (semestrale, area informatica);

linguaggi di programmazione (semestrale, area informatica);

modelli statistici del mercato del lavoro (semestrale, area statistica sociale economia);

statistica del turismo (semestrale, area statistica sociale);

metodi matematici per la gestione delle aziende (semestrale, area mat. decis. ec. fin.);

matematica finanziaria (semestrale, area mat. finan. e scienze attuariali);

gestione di basi di dati economici (semestrale, area statistica econ. e area infor.);

classificazione e analisi dei dati economici (semestrale, area stat. econ.);

piano degli esperimenti (semestrale, area statistica);

teoria e metodi statistici dell'affidabilità (semestrale, area stat.);

statistica matematica (semestrale, area probabilità e statistica);

ricerca operativa per le scelte economiche (semestrale, area ricerca operativa);

organizzazione dei sistemi informativi aziendali (semestrale, area aziendale);

gestione della produzione e dei materiali (semestrale, area aziendale);

organizzazione aziendale (semestrale, area aziendale);

analisi e contabilità dei costi (semestrale, area aziendale);

tecnica di previsione economica (semestrale, area economia);

politica economica (semestrale, area economica);

economia regionale (semestrale, area economica);

diritto commerciale: nazionale ed internazionale (semestrale, area giuridica);

istituzioni di diritto privato: legislazione nell'informatica.

Sono previsti 5 insegnamenti fondamentali (F) di cui uno area matem., due area stat., uno area probab., uno area informatica (art. 6) e cinque caratterizzanti (C) di cui due area econ. e aziend., due area stat. econ. e stat. aziend., uno area inf. (art. 11).

Gli insegnamenti del primo anno di corso sono considerati come propedeutici per quelli degli anni successivi. Non possono sostenersi gli esami di profitto degli insegnamenti del secondo e terzo anno senza aver superato gli esami degli insegnamenti del primo anno.

Lo studente è tenuto a seguire i laboratori previsti nei diversi anni di corso. Il consiglio di facoltà definisce l'organizzazione didattica dei labaoratori statistico-informatici e le modalità di accertamento delle competenze in essi acquisite. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di un tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale *stage*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 settembre 1994

Il rettore: GULLOTTI

95A0321

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 16 dicembre 1994.

Criteri da osservare da parte della commissione prevista per l'A.N.A.S. dall'art. 6 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, per la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, reiterativo con modifiche del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, concernente misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 649/1994 riguardante la definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche e che ha esteso alle opere di competenza dell'ANAS le valutazioni ed i provvedimenti ivi previsti;

Visto, altresì, il disposto di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 6 che fissa l'oggetto della predetta valutazione sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento;

Visto il decreto aziendale n. 99 in data 15 novembre 1994 con il quale è stata costituita — ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 551/1994 — una commissione con il compito di effettuare le valutazioni — da detta norma previste — delle procedure di affidamento o di esecuzione delle opere pubbliche sospese;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire, in conformità di quanto stabilito dalla norma medesima, i criteri che la commissione deve osservare;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, sono fissati, nei termini seguenti, i criteri prescritti ai fini della valutazione della commissione istituita per le finalità di cui in premessa:

1) entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione del presente decreto, la direzione centrale amministrativa gestione lavori ed autostrade trasmette alla commissione di cui alle premesse le istanze di cui al predetto art. 6 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che risultino già pervenute, corredandole, singolarmente, di apposita relazione esplicativa delle ragioni di interesse pubblico alla realizzazione o al completamento dell'opera, delle procedure seguite per l'affidamento e delle cause, sia di fatto sia di diritto, a cui va imputata la intervenuta sospensione od il mancato inizio dei lavori;

2) le istanze analoghe che pervengono successivamente verranno trasmesse alla stessa commissione entro quindici giorni dalla data di arrivo, parimenti corredate dal quadro informativo di cui al punto precedente;

3) per le opere affidate a raggruppamenti temporanei o a consorzi di imprese devono ritenersi legittimati alla presentazione dell'istanza i legali rappresentanti delle imprese qualificate capogruppo che abbiano ricevuto da parte delle altre imprese aderenti al raggruppamento o al consorzio mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

4) seguendo l'ordine cronologico delle richieste la commissione esamina le singole fattispecie sotto il profilo tecnico ed economico, tenendo anche conto di quanto venga segnalato direttamente da pubbliche amministrazioni o soggetti privati, comunque interessati, in merito alla utilità dell'intervento nonché al perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;

5) in deroga all'ordine cronologico di cui al punto precedente, la commissione, ove dall'esame delle istanze e delle annesse relazioni illustrative riscontri situazioni di particolare straordinarietà e complessità, ne riferisce all'amministratore straordinario con motivate proposte circa gli interventi ritenuti necessari o urgenti a tutela del pubblico interesse;

6) al fine di individuare ed elaborare, con piena cognizione di causa, le proposte da avanzare all'amministratore straordinario per ciascuna delle opere considerate, la commissione è autorizzata ad espletare tutti gli adempimenti e le attività istruttorie che ravvisi pertinenti e necessari, quali acquisizione di progetti, di atti contrattuali e di gestione e di relazioni della stazione appaltante, audizione della direzione dei lavori ed eventualmente dei collaudatori, nonché di altri organi o amministrazioni interessati;

7) la commissione verifica la condizione giuridica delle aree di sedime delle opere rilevando eventuali destinazioni specifiche, prescrizioni o vincoli da cui siano gravate;

8) la commissione accerta se siano stati acquisiti i prescritti pareri, nulla osta, benestare ed ogni altro provvedimento preordinato alla legittima realizzazione dell'intervento; qualora la commissione ravvisi la mancanza di pareri, di nulla osta, di benestari e di ogni altro provvedimento necessario ai fini della legittima realizzazione dell'intervento, sollecita l'amministrazione competente a provvedere al riguardo;

9) la commissione valuta, alla luce di tutti gli elementi di giudizio emersi nella fase istruttoria, le ragioni addotte a sostegno del provvedimento di sospensione dell'opera e formula all'amministratore straordinario motivate proposte sulle misure risolutive che, a suo parere, andrebbero adottate. Valuta, altresì, le revoche di affidamento nel caso ipotizzato dal comma 8 della norma in esame e ne riferisce parimenti all'amministratore straordinario con adeguate proposte;

10) la commissione, ove attraverso la valutazione dei rapporti e degli interessi in causa ne ravvisi la convenienza, può suggerire ipotesi alternative sia di carattere tecnico sia economico per una più agevole attuazione degli interventi;

11) affinché la procedura di valutazione possa concludersi positivamente è, in ogni caso, necessario che l'impresa sottoscriva «una clausola di trasparenza» con la quale:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto d'appalto o per l'affidamento della concessione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti ad indirizzare le procedure di scelta del contraente;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare o a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del contratto o della convenzione rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte a comprometterne il risultato.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle sopra indicate attestazioni ovvero l'impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto o della concessione il rapporto si intenderà automaticamente risolto;

12) l'accettazione da parte dell'impresa dell'esito positivo della valutazione comporta la rinuncia alla facoltà di agire in giudizio, compreso quello arbitrale e amministrativo, o di proseguirlo, per la tutela dei diritti od interessi derivanti dal periodo di sospensione dai lavori cui l'istanza si riferisce;

13) la commissione procede alla valutazione e alla conseguente formulazione delle proposte in sedute collegiali, secondo un calendario mensile fissato dal presidente, con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera in merito, con il quorum maggioritario dei componenti stessi. L'astensione o la ricusazione di ciascun componente è ammessa soltanto nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1994

L'amministratore straordinario: D'ANGIOLINO

95A0367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica franco-italiano del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985.

Il giorno 30 gennaio 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'accordo di coproduzione cinematografica franco-italiano del 1° agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985 la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 ottobre 1988, n. 504, pubblicata nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988.

In conformità all'art. 2, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 gennaio 1989.

95A0374

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 gennaio 1995

Dollaro USA	1585,98
ECU	1981,68
Marco tedesco	1047,61
Franco francese	302,61
Lira sterlina	2516,16
Fiorino olandese	934,14
Franco belga	50,816
Peseta spagnola	12,030
Corona danese	265,59
Lira irlandese	2493,00
Dracma greca	6,726
Escudo portoghese	10,139
Dollaro canadese	1118,07
Yen giapponese	15,841
Franco svizzero	1248,31
Scellino austriaco	148,90
Corona norvegese	239,48
Corona svedese	212,70
Marco finlandese	337,95
Dollaro australiano	1219,94

95A0429

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una eredità disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 8 agosto 1994, n. 31781 — vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 35 in data 9 novembre 1994 — è stata autorizzata l'accettazione, con beneficio d'inventario, dell'eredità disposta con testamento olografo datato 23 agosto 1984, pubblicato con verbale 13 giugno 1985, rep. 8011/622, del dott. Andrea Bortoluzzi, notaio in Samarate, dalla sig.na Bottelli Agnese, deceduta in Varese il 6 giugno 1985, e consistente in una quota parte pari al 50% degli immobili siti nel comune di Morazzone, riportati nel nuovo catasto terreni alla partita 2071, mappali 119, 379, 450, 1935, 3246, 433, 3492, 3232, 3494, 3479, 292/*b* da destinare a favore degli orfani dei dipendenti dell'Esercito e precisamente all'Opera nazionale assistenza orfani dei militari di carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.).

95A0376

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1995 l'autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto interministeriale 8 gennaio 1975 alla società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», con sede in Roma, è stata revocata, per gravi irregolarità, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

95A0375

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica (settore E11X);

geometria (settore A01C).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0381

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189